



# CITTÀ DI JESOLO



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 2017/81 DEL 21/09/2017

ASSEGNATA AL SERVIZIO PIANIFICAZIONE

**OGGETTO:** ACCORDO DI PROGRAMMA, AI SENSI DEL COMMA 2 TER DELL'ART. 26 DELLA LEGGE REGIONALE 23/04/2004, N. 11, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO STRATEGICO DI UN NUOVO CAMPO DA GOLF A NOVE BUCHE E DI UN INSEDIAMENTO RESIDENZIALE ECOSOSTENIBILE PER GOLFISTI: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE.

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA

**PREMESSO** che:

- il comune di Jesolo è dotato di piano regolatore generale (PRG), approvato dalla giunta regionale veneta in data 04/08/1977 con delibera n. 3425, mentre la strumentazione urbanistica ora vigente per l'intero territorio risulta quella successivamente approvata con provvedimenti della giunta regionale n. 2652 del 4/08/2000, n. 1979 del 19/07/2002, n. 1145 del 18/04/2003 e n. 812 del 08/04/2008, con provvedimento del consiglio comunale n. 56 del 10/04/2007 e con gli ulteriori provvedimenti della giunta regionale n. 3313 del 03/11/2009 e n. 1334 dell'11/05/2010;
- in data 30/11/2016 con delibera di consiglio comunale n. 108 è stato adottato il piano di assetto del territorio (PAT), le cui Norme di Attuazione con le relative cartografie costituiscono misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 29 della legge regionale 23 aprile 2014, n.11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e dei commi 3 e 4 dell' art. 12 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
- la ditta, in data 05/04/2016 con prot. n. 21367, ha richiesto l'approvazione di una proposta di accordo di programma ai sensi dell'art. 32 della L.R. 35/2001, dell'art. 26 comma 2ter L.R. n. 11/2004 e dell'art. 42 comma 7 L.R. n. 11/2013 per la realizzazione del progetto strategico di un nuovo campo da golf da nove buche;
- con delibera di giunta comunale del 19/04/2016, n. 82 è stato preso atto della proposta progettuale che prevede opere a beneficio pubblico e privato, con l'obiettivo della diversificazione dell'offerta turistica e del prolungamento della stagionalità, nonché di iniziative per lo sviluppo del turismo veneto, riconoscendo la sussistenza di un rilevante interesse pubblico alla contestualizzazione dei procedimenti necessari alla variante urbanistica mediante procedura ai sensi dell'art.32, L.R. 35/2001, da stipulare tra Regione, Città Metropolitana e ditta promotrice;
- con delibera di giunta regionale del 24/02/2015, n. 216 è stata riconosciuta l'Organizzazione di Gestione della Destinazione di "Jesolo - Eraclea", su istanza promossa dal comune di Jesolo del 29/01/2015 che soddisfa i requisiti previsti dalla DGR 2286/2013;
- nella seduta dell'ODG del 22/04/2016, presieduta dal sindaco di Jesolo, è stato condiviso l'accordo come risulta da verbale trasmesso alla regione Veneto con pec n. 28758 del 03/05/2016;
- con delibera di giunta regionale del 02/11/2016, n. 1769, la regione Veneto ha confermato i contenuti strategici del progetto e dato avvio del procedimento di accordo di programma ai sensi dell'art. 32 della L.R. 35/01 e incarico al direttore della sezione urbanistica alla sottoscrizione dello stesso.

**CONSIDERATO** che:

- l'art. 34 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm. prevede che, qualora l'accordo di programma comporti delle varianti agli strumenti urbanistici, il sindaco intervenga alla sottoscrizione dello stesso con ratifica della sua adesione da parte del consiglio comunale entro trenta giorni dalla data di pubblicazione, pena la decadenza della variante della stessa;
- l'art. 26 della L.R. 11/2004 prevede che per l'attuazione dei progetti strategici, l'amministrazione, che ha la competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di

- intervento, promuova la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'art. 7 delle medesima legge regionale e assicuri il coordinamento delle azioni e determini i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento;
- l'art. 7 della L.R. 11/2004 prevede che, qualora l'accordo di programma comporti delle varianti agli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco debba essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni dalla sottoscrizione dell'accordo di programma a pena di decadenza della variante stessa.

RITENUTO, pertanto, di autorizzare il sindaco alla sottoscrizione dell'accordo in oggetto e di approvare lo schema di accordo di programma condiviso con gli uffici regionali, che si allega alla presente a formarne parte integrante e sostanziale (allegato "A"), procedendo alla ratifica da parte del consiglio comunale entro trenta giorni dalla sottoscrizione dello stesso a pena di decadenza.

DATO ATTO che il presente provvedimento è privo di riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

#### PROPONE L'APPROVAZIONE DELLA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1. di dichiarare che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente proposta;
2. di approvare l'allegato schema di accordo di programma ai sensi del comma 2 ter dell'art. 26 L.R. n. 11/2004, per la realizzazione del progetto strategico di un nuovo campo da golf da nove buche (allegato "A");
3. di autorizzare il sindaco pro tempore a sottoscrivere il suddetto accordo di programma;
4. di autorizzare i firmatari dell'atto ad apportare eventuali modifiche non sostanziali allo schema di accordo di programma succitato, ritenute necessarie e/o opportune nella specifica funzione, in adeguamento alle norme di legge, nonché modifiche di carattere tecnico e formale al pari giudicate opportune e comunque dirette ad una migliore redazione dell'atto;
5. di precisare che l'accordo di programma sarà ratificato dal consiglio comunale entro trenta giorni dalla sottoscrizione dello stesso a pena di decadenza;
6. di indicare l'unità operativa urbanistica e cartografico quale ufficio incaricato all'espletamento delle successive procedure.

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA  
Otello Bergamo

---

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005 n.82 e ss. mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.